

Riforma della disciplina della crisi d'impresa

Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ha apportato sostanziali modifiche alle norme di gestione delle imprese, adeguando l'Italia alle norme di altri paesi europei, con la finalità di mettere a punto strumenti per anticipare l'emersione della crisi e limitare l'aggravarsi di crisi aziendali.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

1. rilevare precocemente lo stato di difficoltà delle imprese;
2. salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che si trovano in stato di crisi.

E' stato introdotto, a tal fine, un sistema di allerta per consentire la pronta emersione della crisi nella prospettiva del risanamento dell'impresa.

L'articolo 3 del Decreto definisce gli obblighi del "debitore", stabilendo che:

1. *"L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*
2. *L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative".*

Le principali novità introdotte sono rappresentate:

- a. dall'obbligo, per tutte le imprese collettive, di adozione di adeguati assetti organizzativi, a prescindere dalla dimensione aziendale;
- b. dall'introduzione della responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori;
- c. dalla modifica dei parametri di riferimento per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o revisore legale.

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il secondo comma dell'art. 2086 del codice civile, in vigore da marzo 2019, stabilisce l'obbligo, per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, *"di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno*

degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale."

Le imprese, quindi, devono dotarsi di sistemi di controllo interni per monitorare costantemente il mantenimento di un patrimonio netto adeguato e la capacità dei flussi di cassa di far fronte ai debiti societari, verificare gli scostamenti dal budget e dal piano d'impresa e valutare il loro impatto sulla gestione aziendale.

Individuati possibili segnali di crisi, gli strumenti adottati dovranno consentire di impostare una strategia per riportare in equilibrio economico-finanziario l'azienda, anche attraverso un piano di risanamento.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Codice della Crisi è intervenuto anche in materia di responsabilità degli amministratori modificando l'articolo 2476 del codice civile, che al quinto comma ora dispone che *"gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti"*.

Da marzo 2019, quindi, in caso di default, gli amministratori che non hanno adottato adeguati strumenti per la rilevazione tempestiva di segnali di allerta rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

Differentemente dalla precedente formulazione della legge fallimentare, che disponeva che l'azione di responsabilità poteva essere promossa esclusivamente dalla società e non dai creditori, la nuova normativa consente direttamente ai creditori di agire contro gli amministratori.

La responsabilità degli amministratori non dipende dalle cause della crisi, che può essere anche originata da fattori indipendenti dalla capacità gestionale, quali:

- ÷ difficoltà nella riscossione dei crediti
- ÷ default del committente/cliente strategico
- ÷ cambiamento imprevedibile del mercato di riferimento
- ÷ variazioni non programmate nel management
- ÷ obsolescenza dei prodotti / servizi
- ÷ clima aziendale negativo
- ÷ contenziosi legali o fiscali

Rispetto ad alcuni di essi, di natura prettamente "qualitativa", il sistema di controllo interno deve consentire analisi e costante monitoraggio al pari degli elementi economici e finanziari, di natura "quantitativa".

Quello che rileva, ai fini della punibilità degli amministratori, è la mancata implementazione di un assetto organizzativo adeguato in grado di effettuare il

controllo interno e rilevare i segnali di allerta, o la mancata nomina dell'organo di controllo se obbligatorio.

Per la quantificazione del danno il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza introduce un parametro presuntivo per quantificare il danno ai creditori, pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui avrebbero dovuto avviare la procedura di allerta ed il patrimonio netto al momento dell'apertura della procedura concorsuale (default).

NUOVI PARAMETRI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE LEGALE E COMPITI SPECIFICI

L'articolo 2477 del codice civile, a seguito di diverse modifiche che si sono recentemente succedute, prevede ora l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:

- ÷ attivo patrimoniale: 4 milioni di euro
- ÷ ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro
- ÷ numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

Rispetto alla normativa previgente (ante Codice) sono stati ridotti tutti e 3 i parametri di riferimento, che erano:

- ÷ attivo patrimoniale: 4,4 milioni di euro
- ÷ ricavi da vendite e prestazioni: 8,8 milioni di euro
- ÷ numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

Ed è stato anche ridotto ad uno solo il parametro il cui superamento determina l'obbligo di nomina rispetto ai due previsti precedentemente.

Il Codice ha precisato anche quali sono i compiti dell'organo di controllo o del il revisore legale, i quali *“hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché l'obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.”*

Nell'esercizio delle loro funzioni, quindi, per esprimersi sul mantenimento della continuità aziendale, devono periodicamente monitorare i seguenti indicatori:

1. patrimonio netto negativo
2. DSCR (debt service coverage ratio) previsionale a 6 mesi, cioè la capacità dei flussi di cassa attesi di far fronte ai debiti
3. oneri finanziari su ricavi

4. patrimonio netto su mezzi di terzi
5. attivo a breve su passivo a breve
6. cashflow su attivo
7. debiti previdenziali e tributari su attivo

Mentre i primi due indicatori sono comuni per tutte le tipologie di attività, gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore ed elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) per espressa previsione normativa.

Rilevati fondati indizi di crisi devono darne immediata comunicazione all'organo amministrativo, che deve fornire, sempre in tempi ristretti, indicazioni in ordine alle soluzioni individuate ed alle azioni intraprese.

In caso di omessa risposta, soluzioni inadeguate o azioni non intraprese, vi è l'obbligo di informare, senza indugio, l'OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa), per gli opportuni provvedimenti.

All'organo di controllo o revisore legale che omette di segnalare eventuali indizi di crisi all'organo amministrativo o, nel caso di inerzia di quest'ultimo o di inadeguatezza delle soluzioni dallo stesso prospettate, non informa l'OCRI, viene attribuita, in solido con gli amministratori, la responsabilità patrimoniale personale.

La normativa prevede anche un controllo "esterno", con obblighi posti a carico di "creditori pubblici qualificati", cioè Agenzia delle Entrate, INPS, e Agente della Riscossione, al ricorrere di specifiche situazioni creditorie, diverse per ciascuno di essi.

Anche in questo caso dovranno informare l'organo amministrativo del superamento delle soglie debitorie previste dal Codice della Crisi, dando 90 giorni di tempo per estinguere o comunque regolarizzare la propria posizione.

In caso di esito negativo devono anch'essi informare l'OCRI.

LA PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Queste procedure sono guidate da un collegio di tre esperti nominati dall'OCRI, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

All'OCRI è affidato il compito di:

1. ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell'impresa dagli organi di controllo societario, dai creditori pubblici qualificati o anche direttamente dall'imprenditore in crisi;

2. valutare, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte, se sussiste lo stato di crisi, archiviando la procedura in caso di verifica negativa;
3. individuare con il debitore le misure per superare lo stato di crisi in un tempo brevissimo (90/180 giorni);
4. assistere il debitore nella composizione assistita della crisi, con il coinvolgimento dei creditori (più ragionevolmente della banche e dei fornitori strategici), svolgendo, sostanzialmente, un ruolo di mediazione per il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Nel caso di insuccesso delle iniziative di cui ai punti 3 e 4, si apre la fase della liquidazione giudiziale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le modifiche introdotte comportano certamente l'insorgere di nuovi adempimenti per imprese che, in ragione di dimensioni contenute, sino ad oggi sono state gestite accentrando tutte le funzioni nelle mani di un ristretto numero di persone (a volte in quelle sole del "proprietario").

Imprese che non hanno mai avvertito l'esigenza effettiva di pianificare, controllare e ottimizzare i processi aziendali al fine di ottenere performance migliori, certe che l'esperienza e la capacità delle figure apicali fossero sufficienti a garantire i migliori risultati.

Non sarà più possibile operare così, e gli imprenditori devono comprendere e metabolizzare che il nuovo contesto offre loro anche la grande opportunità di innovare, finalmente, modalità di gestione che molto spesso risultano non adeguate al mutato scenario economico globale.

Diventa fondamentale la visione strategica e la capacità di governare l'impresa in senso prospettico attraverso una logica "forward looking" che consenta di allertare anticipatamente la governance aziendale qualora ci fossero segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Il concetto di crisi di impresa, definito ora in maniera chiara ed inequivocabile dalla nuova normativa come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", si lega dunque in maniera indissolubile alla capacità dell'impresa di adeguare il proprio sistema di controllo interno e la struttura organizzativa.

Tutte informazioni che il bilancio, nella sua connotazione di dato consuntivo ("backward looking"), non è assolutamente in grado di fornire, né può tanto meno assolvere alla funzione di strumento che tempestivamente riveli eventuali segnali di difficoltà.

Peraltro, l'importanza rivestita dalla valutazione della continuità aziendale non è certo mutata rispetto al periodo ante codice, ma a seguito delle modifiche introdotte assume ora un ruolo fondamentale, per aziende di tutte le dimensioni, nel corso dell'intera vita aziendale, e non più esclusivamente nella fase di redazione del bilancio.

In quest'ottica, l'analisi qualitativa risulta fondamentale nell'affiancare valutazioni di tipo quantitativo per verificare, costantemente, la capacità dell'impresa di *"stare sul mercato"*.

Gli assetti organizzativi dovranno essere "adeguati", quindi, anche in relazione alla necessità di effettuare, costantemente:

- ÷ l'analisi della situazione competitiva dell'impresa rispetto al mercato di riferimento;
- ÷ la misurazione del grado di soddisfazione dei clienti;
- ÷ valutazioni del grado di efficienza e di efficacia dei processi aziendali;
- ÷ il monitoraggio del clima aziendale;
- ÷ il posizionamento dei prodotti/servizi sul mercato ed il loro grado di obsolescenza;
- ÷ la propensione dell'impresa ad innovare sia in termini di prodotto/servizio che di processo, e le azioni poste in essere al riguardo.

* * * *

Lo Studio supporta i clienti nelle seguenti attività:

1. Audit preliminare per verificare se la società rispetta quanto previsto dall'articolo 2086 c.c. in relazione agli *"adeguati assetti organizzativi"*
2. Definizione ed implementazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
3. Implementazione di un sistema interno di controllo di gestione
4. Predisposizione di report periodici, con cadenza da definire in relazione alle caratteristiche dell'impresa, per l'analisi dell'evoluzione della gestione in termini quantitativi (indici economici e finanziari), nonché presidio degli indicatori qualitativi previsti dall'ISA 570 per la valutazione del mantenimento della continuità aziendale
5. Supporto e assistenza davanti all'OCRI in caso di allerta e di successiva eventuale composizione crisi.

Le attività di cui ai punti 1 e 2 sono svolte con il supporto di una società partner specializzata in organizzazione aziendale